

**DOTT. ANTONINO AMOROSI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI**

Via Nazionale Frentana, 8  
66010 Lama dei Peligni CH  
P.IVA: 01860810694 – COD.FISC.: MRS NNN 65D28 E4350  
Tel. 0872 / 91 61 15 - Fax 0872 / 91 19 65

[info@studioamorosi.com](mailto:info@studioamorosi.com) – [www.studioamorosi.com](http://www.studioamorosi.com)



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti*



**Spett.li**  
**Ditte Clienti**

<b>ARGOMENTO:</b>	<b>IVA PER CASSA</b>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI:</b>	<b>ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 83/2012</b>
<b>CIRCOLARE:</b>	<b>N. 02/2013 DEL 21/01/2013</b>

Gentile Cliente

Con l'art. 32-bis del D.L. 83/2012 è stato introdotto un nuovo regime di esigibilità differita dell'Iva. L'opzione e l'eventuale revoca dal nuovo regime, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ed ha validità triennale.

La scelta di optare per il regime per cassa riguarderà **tutte le fatture registrate** e per aziende con un volume d'affari non superiore ai due milioni di euro.

Per i soggetti che aderiscono al nuovo regime, **l'imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile all'atto dell'incasso di tali corrispettivi**, o comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Per i soggetti che optano per l'Iva per cassa anche **il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti sorge al momento del pagamento** dei relativi corrispettivi. Per i pagamenti ricevuti/eseguiti parzialmente, l'Iva diverrà esigibile/detraibile nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Dal nuovo regime sono escluse:

- le operazioni ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di enti pubblici;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti privati;
- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge;
- le operazioni intracomunitarie;
- le importazioni di beni;
- le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'Iva;
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.

Il richiamato decreto attuativo precisa che occorre procedere all'emissione delle fatture riportando la dicitura che trattasi di un'«operazione con Iva per cassa ex art.32-bis decreto legge 22 giugno 2012 n. 83».

Poiché, diversamente dal passato, l'opzione dell'IVA per cassa **riguarda tutte le fatture di acquisto e vendita** e non solo quelle con specifica dicitura, lo Studio, in mancanza di diversa comunicazione da parte del Cliente, effettuerà le registrazioni delle fatture e le liquidazioni periodiche dell'IVA con IVA per competenza e non per cassa.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega voler contattare lo Studio.

Lama dei Peligni, 21/01/2013

Distinti Saluti  
Dott. Amorosi Antonino